



Comune di Avio

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

SULL'EROGAZIONE DELLE MISCELE ANTIPARASSITARIE





Comune di Avio

PROVINCIA di TRENTO

C.A.P. 38063

C.F.: 00110390226

323 di protocollo

Avio, - 2 OTT. 1989

a nota N.

del

Allegati N.

CO: Regolamentazione sull'erogazione delle miscele antiparassitarie.

ORDINANZA N. 697

IL SINDACO

Constato il continuo impiego in agricoltura di prodotti antiparassitari e diserbanti pericolosi per la salute pubblica.

- Visto il D.P.R. n. 1255 di data 03.08.1968 concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

- Visto il D.P.R. 10.09.1968 n. 915 "Attuazione delle direttive C.E.E. relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi";

- Vista la L.P. 18.11.1978 n. 47 "Norme per la Tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento";

- Vista la deliberazione n. 2550 di data 24.03.1988 della Giunta Provinciale per la salvaguardia del patrimonio apistico;

- Vista la circolare del Medico Provinciale n. 1477/1514 di data 27.05.1972 integrata dalla nota n. 1891/11514 di data 18.05.1978;

- Visto l'art. 27 della L.R. 21.10.1963 n. 29 e s.m.;

- Visto l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e gli articoli 107 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383;

ORDINA

1. E' fatto obbligo di usare gli antiparassitari agricoli esclusivamente come e per quanto descritto in etichetta in special modo rispettando scrupolosamente i "tempi di carenza" prima di raccogliere e immettere il prodotto sul mercato.

E' comunque vietato l'impiego di INSETTICIDI, ACARIDI e DISERBANTI limitatamente al periodo della fioritura degli impianti frutticoli (a salvaguardia delle api).

2. Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, centri sportivi e relative pertinenze e orti familiari.

3. In prossimità delle strutture di cui al precedente punto, e dei confini delle proprietà altrui, quando vengano utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti alle colture agrarie in assenza di vento, prima delle ore 10 e dopo le ore 18 e mantenere una distanza di almeno 30 metri dal confine delle stesse. Al di sotto di detta distanza è fatto obbligo di effettuare i trattamenti antiparassitari, nella stessa fascia oraria, solo manualmente indirizzando il getto verso il fondo agricolo, preavvisando tempestivamente i presenti e gli abitanti delle strutture di cui sopra.

4. Durante l'erogazione delle miscele antiparassitarie in prossimità di strade aperte al pubblico transito di pubblici passi e percorsi di qualsiasi genere, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di persone, veicoli o animali adottando tutti gli accorgimenti utili per non investirli, compresa la momentanea interruzione del trattamento.

5. La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata: nelle aree all'uopo attrezzate per il riempimento d'acqua degli atomizzatori, su vie e piazze pubbliche, nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.

6. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari non deve effettuarsi nei posti pubblici e privati evidenziati nel precedente punto 5.

7. Durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' fatto inoltre obbligo di evitare ogni perdita durante il transito su qualsiasi tipo di strada.

8. E' fatto obbligo di raccogliere in appositi contenitori atti a garantire la sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario e in particolare in appositi cassonetti ove disponibili, gli involucri dei prodotti utilizzati per i trattamenti antiparassitari.

Ai trasgressori, quando il fatto non costituisce più grave reato, sarà applicata una sanzione amministrativa per i punti 1, 2, 3 e 4 di L. 200.000. e per i punti 5, 6, 7 e 8 di L. 100.000.-.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO
(ing. Ezio Tranquillini)

